

CR 67032/10

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA, III SEZIONE CIVILE LAVORO

Il Giudice designato, letto il ricorso proposto ai sensi dell'art. 700 c.p.c. il 15\3\2010, e letti gli atti di causa; udite le parti e lette le note autorizzate e la discussione orale, osserva:

il ricorrente già direttore del giornale radio RAI successivamente responsabile editoriale del canale GR parlamento e direttore di Radio 1, espone che dal 2002 è stato nominato direttore della rete televisiva Rai 3; da tale data egli ha organizzato e diretto l'attività di 230 dipendenti a tempo indeterminato, di cui 21 dirigenti, oltre in media 120 dipendenti a tempo determinato e oltre 600 collaboratori; ha affermato di aver gestito un budget annuale di circa 65 milioni di euro decidendo in merito ai programmi da trasmettere, alla impostazione degli stessi ed alle mansioni dei dipendenti oltre che all'impiego del personale esterno e dei mezzi necessari a realizzare le trasmissioni; che ciò ha svolto sino alla data del 25\11\2009 data in cui il Consiglio di amministrazione della RAI gli ha revocato l'incarico di direttore della rete televisiva. Egli ha chiesto in via d'urgenza di ordinare alla RAI di adibirlo all'attività lavorativa come dirigente editoriale direttore di Rai 3 con le mansioni volte precedentemente al 25\11\2009 e sino all'assegnazione di mansioni equivalenti; di adottare ogni altro provvedimento idoneo; disporre la pubblicazione dell'emanando provvedimento, a spese dei convenuti, mediante inserzione su tre giornali quotidiani a diffusione nazionale, nonché mediante comunicati da diffondersi in tutte le edizioni dei telegiornali RAI. A sostegno del proposto ricorso egli afferma che la rimozione dall'incarico indicato costituisce violazione: 1) dell'art. 2103 c.c., in quanto tale rimozione non è stata accompagnata dall'assegnazione a mansioni equivalenti; 2) in quanto ai sensi dell'art. 15 della legge n.300\1970 la rimozione dall'incarico ha natura discriminatoria, essendo il ricorrente sgradito al Governo, applicando egli le regole della corretta informazione televisiva; 3) del diritto del ricorrente, garantito dall'art. 21 Cost. e affermato nell'art. 1 del CCNLG e nell'art. 2 della legge n.69\1963, di informare il pubblico sugli avvenimenti di attualità e delle regole di correttezza e buona fede e dell'art. 2087 c.c. In particolare egli afferma di aver realizzato vari nuovi programmi, tra i quali Ballarò, Presa diretta, Che tempo che fa, Le storie, parla con me, e di averne potenziati altri, tra i quali Blu notte, Report., Mi manda Rai 3, Per un pugno di libri, e che tali programmi hanno registrato un incremento costante di ascolti; afferma che la Rai 3 nel periodo 2002-2009 ha registrato il migliore indice di qualità ma lamenta che nonostante tali risultati conseguiti il suo operato è stato spesso bersaglio di attacchi di natura politica ed in specie da parte del Presidente del Consiglio, in via esemplificativa evincibili dal contenuto delle dichiarazioni rese durante la trasmissione Porta a Porta del 16\9\2009 e nei confronti della trasmissione Ballarò in diretta attraverso una telefonata; che tali dichiarazioni sono state seguite da altre di simile tenore, rilasciate da esponenti della maggioranza parlamentare; afferma inoltre che la revoca dall'incarico è stata preceduta da notizie, che già la preannunciavano (articolo di commento di Aldo Grasso e comunicato Ansa del 28\8\2009 dei dirigenti Rai in difesa di Ruffini e del sindacato dirigenti RAI) poi trasfusa in un documento del 9\11\2009, nel quale essi esprimevano la solidarietà con il ricorrente in risposta alla notizia dell'imminente sostituzione del medesimo alla guida di Rai 3 e ciò anche all'esito delle dichiarazioni rilasciate dal direttore generale RAI Masi alla Commissione parlamentare di vigilanza della RAI. Afferma che l'assenza di

reali motivazioni e l'ostilità dimostrata dal ricorrente dal Presidente del Consiglio dei ministri e da altri esponenti della maggioranza e dello stesso direttore generale RAI nei suoi confronti in ragione dei contenuti critici di alcuni programmi e l'assenza di smentite su pubbliche dichiarazioni secondo le quali la sua rimozione da Rai 3 era voluta dal Presidente del Consiglio, costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti per ritenere il provvedimento illegittimo e nullo perchè viziato da finalità di discriminazione politica. Egli lamenta che la collaborazione per RAI Digit formalizzata con il successivo ordine di servizio del 7\12\2009 sarebbe priva di contenuto e che a riprova di ciò vi sarebbe il fatto che il documento da lui redatto relativo all'assetto organizzativo del progetto RAI Digit non ha avuto alcun seguito e ciò, nonostante le rassicurazioni verbali ricevute, di ottenere in tempi brevi un incarico equivalente a quello di direttore di Rai 3. Lamenta inoltre che a seguito della revoca da tale incarico non è stato di fatto preposto ad alcuna struttura e che l'unica convocazione alla riunione sull'organizzazione dell'offerta digitale è stata revocata mentre non ha ricevuto altre convocazioni per partecipare a riunioni organizzative successivamente tenutesi. Egli deduce che a tutt'oggi il Consiglio di amministrazione si è riunito 13 volte dopo il 25\11\2009 senza tuttavia adottare alcuna decisione in merito alla sua collocazione; che egli si reca tutte le mattine in RAI ove non gli è affidata alcuna mansione. Sotto il profilo del danno grave ed irreparabile egli ha affermato che nel tempo occorrente a far valere il diritto in via ordinaria potrebbe subire, quale giornalista dirigente editoriale, ulteriori danni, non risarcibili per equivalente, alla sua dignità personale e professionale ed un ingiusto trattamento discriminatorio diretto a ledere la sua libertà di manifestazione del pensiero. Instauratosi il contraddittorio si è costituita la Rai contestando con articolata memoria in fatto ed in diritto il ricorso avversario e concludendo per il rigetto dello stesso. In particolare, quanto all'affermato demansionamento la società ha dedotto che la revoca dell'incarico è stata dettata dall'esigenza di attuale un avvicendamento in ragione dell'ampia durata dell'incarico già ricoperto; quanto all'aspetto discriminatorio ha affermato che le dichiarazioni provenienti dal Presidente del consiglio e da esponenti del governo costituiscono, quanto a questi ultimi, manifestazione del pensiero e sono peraltro riferite a programmi tutt'ora in onda; che comunque la RAI non è tenuta a smentire ogni notizia pubblicata che la riguardi anche in via indiretta. Inoltre nel richiamare le delibere del Consiglio di Amministrazione che hanno stabilito la riacquisizione del 5% del capitale sociale di RCS Mediagroup e l'internalizzazione delle attività di RAI Sat in Rai, ha specificato che la società avrebbe deciso di far slittare il concreto inizio dell'attività organizzativa dell'offerta digitale, in conseguenza della messa a punto di un mutato progetto editoriale dell'offerta digitale: non più cioè la costituzione di un'unica direzione nella quale far confluire i vari canali digitali ma la creazione di più direzioni accorpate per materia o generi\target. Tale mutamento sarebbe stato codificato dalle delibere assunte il 27\4\2010 con le quali sono state create le tre nuove direzioni; in tale mutato assetto dell'offerta digitale il ricorrente è stato preposto a gestire la Direzione Rai Premium, nella quale è confluito Rai 4 e Rai Movie, oltre che collaborare alla definizione strutturale ed organizzativa della direzione stessa, e Rai educazione dalla quale tuttavia alcuni programmi quali "la Storia siamo noi" e "Rai dixit" sono stati affidati invece a Minoli il quale gestirà la struttura "Rai per i 150 anni dell'Unità d'Italia"; che in ragione di ciò il budget di Rai Educational è stato reintegrato di 5 milioni di euro.



Ha affermato parte resistente che la proporzione del ricorrente a tali canali digitali è pari al 25% del numero dei canali complessivi (digitali). Ha dedotto l'inammissibilità del ricorso d'urgenza in quanto diretto a tutelare un obbligo incoercibile; in quanto il ricorso d'urgenza attiene ad una situazione di fatto completamente mutata e pertanto si sarebbe verificata la cessazione della materia del contendere; ha anche affermato l'assenza del danno grave ed irreparabile sia con riguardo alla dignità del lavoratore, sia con riguardo alla lesione della professionalità anche tenuto conto dei riconoscimenti alla qualità del lavoro svolto dal ricorrente da parte dei vertici aziendali.

Tutto quanto premesso il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni che si vanno ad illustrare.

Ed invero, sotto il profilo della verosimiglianza del diritto vantato, sussiste un concreto demansionamento, ai sensi dell'art. 2103 c.c., poiché a seguito della delibera del 25\11\2002 egli non ha ricevuto sino al 27\4\2010 alcun incarico ed è rimasto quasi del tutto inattivo.

Non è contestato che il ricorrente, quale direttore della rete televisiva Rai 3 a decorrere dall'aprile del 2002 ha organizzato e diretto una struttura composta da almeno 230 risorse, (limitandoci al personale assunto a tempo indeterminato) oltre il personale a tempo determinato ed oltre ai collaboratori; ha operato disponendo di un budget annuale di circa 65 milioni di euro, potendo attingere da mezzi e persone, per ideare, impostare, decidere programmi e modalità di utilizzazione di mezzi tecnici e di risorse umane corrispondenti all'ampiezza del budget assegnato. I dati riportati nel ricorso, sotto tale aspetto, non sono stati puntualmente contestati dalla società resistente, la quale ha affermato di aver proceduto alla sostituzione del ricorrente per attuare un avvicendamento alla guida del canale, che il ricorrente dirigeva di circa 7 anni, periodo che la società ritiene eccessivo o comunque tale da necessitare e giustificare una sostituzione.

Va tuttavia osservato che nella delibera di conferimento dell'incarico risalente all'aprile del 2002 non vi erano termini di durata né consta che, proprio dal prospetto allegato dalla parte resistente (sub all.to 21), possa ricavarsi una regola implicita di "breve durata" dell'incarico, né può desumersi che la stessa sia sinonimo di buona ed efficiente amministrazione di una televisione pubblica, posto che il ricorrente non risulta essere stato il primo ed unico esempio di direttore la cui carica abbia avuto durata pari a tale lasso di tempo. Non consta inoltre che l'incarico in questione sia venuto meno per ragioni connesse ad esplicitate responsabilità professionali nello svolgimento dell'incarico o a ragioni collegate al mancato raggiungimento di risultati o obiettivi editoriali. Anzi, nella delibera del 25\11\2009 il Consiglio di amministrazione della Rai dispone la nomina del giornalista Di Bella e dopo aver manifestato ringraziamenti e apprezzamenti al ricorrente per il lavoro svolto ed i risultati conseguiti, affida allo stesso l'incarico di "collaborare con il Direttore generale nella definizione ed attuazione dell'operazione - i cui termini organizzativi e amministrativi verranno sottoposti all'esame e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione in una prossima seduta-finalizzata in particolare al passaggio delle attività editoriali da RAI Sat a RAI, tenuto conto di quanto previsto dalla delibera consiliare del 22 ottobre 2009 ed alla costituzione della Direzione nella quale verranno a confluire i canali digitali terrestri precedentemente gestiti da RAI Sat."; con successiva nota del 7\12\2009 indirizzata al ricorrente veniva confermato al ricorrente il tenore dell'incarico di collaborazione per la costituzione della direzione Rai Digit; in

esecuzione di tale incarico il ricorrente ha svolto ed elaborato un progetto sull'organizzazione della Rai Digit, consegnato l'11/12/2009 (cfr. all.to 62 di parte ricorrente). Ciò posto nel periodo che decorre dal 25/11/2009 alla fine di aprile del 2010 il ricorrente ha subito un radicale demansionamento in termini quantitativi e qualitativi e ciò tenuto conto del fatto che nel caso di specie il ricorrente non è stato posto a capo di alcuna struttura e si è così configurata la perdita di ogni potere operativo e quindi decisionale, da sempre ampiamente esercitato dal direttore della rete nazionale, e rispetto al quale non è affatto equivalente ai sensi dell'art. 2103 c.c., l'attribuzione di un mero incarico di studio e di elaborazione del progetto, così come avvenuto nel corso di tali mesi.

E' noto infatti che in materia di incarichi dirigenziali la perdita del potere operativo significa perdita del potere decisionale e l'attribuzione di un mero incarico di collaborazione e studio, rappresenta un sicuro demansionamento e non può essere ricondotto, come sembra invece suggerire la ricostruzione di parte resistente, all'espressione del legittimo esercizio dello jus variandi (cfr. Cass. 12309 del 21/8/2003).

Inoltre il ricorrente ha affermato e convincentemente confermato nel corso del libero interrogatorio, che l'unico documento da lui redatto non ha avuto alcun seguito e che egli dalla consegna dello stesso è rimasto non solo forzatamente inattivo ma che è stato escluso dalle successive riunioni tenutesi in tema di organizzazione dei canali digitali, riunioni e/o incontri che egli ha documentato essersi tenute, quali: le riunioni del gruppo di lavoro "presidio dei contenuti" il cui lavoro è stato sintetizzato in un documento in atti risalente al 15/1/2010, alcune riunioni svoltesi alla fine di gennaio sempre sull'organizzazione di Rai Digit e ai primi di febbraio 2010, con potenziali committenti pubblicitari; di tali riunioni e gruppi di lavoro e del mancato coinvolgimento del ricorrente vi è prova desumibile dal tenore della lettera del vicedirettore Marano, che nel rispondere al ricorrente al quale esprime sinceramente le sue divergenze di vedute sul progetto della costituzione dell'unico canale Rai Digit, gli chiarisce che il suo mancato coinvolgimento anche alle riunioni ufficiali sull'argomento deriva dal fatto di non aver ricevuto né lui né i suoi colleghi ordini di servizio che indicassero il ruolo e le mansioni del ricorrente. (cfr. doc. 69 di p. ricorrente). A fronte di ciò parte resistente ha giustificato lo slittamento in avanti dell'inizio di detta attività di programmazione dell'offerta digitale con la necessità di dover apportare un sostanziale mutamento nel progetto di detta peculiare offerta nel senso già spiegato in premessa, e quindi, dalla direzione unica a più direzioni accorpate per materia-genere/target, mutamento considerato dallo stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione della RAI quale inadempimento ad impegni già assunti in precedenza e che, comunque, non spiega e non giustifica l'esclusione del ricorrente dall'attività organizzativa e produttiva in detta materia.

Venendo quindi agli incarichi attribuiti al ricorrente con le delibere del 27/4/2010, se delle stesse occorre dare atto quale circostanza sopravvenuta in epoca successiva al deposito del ricorso, esse non determinano il venir meno della materia del contendere; ciò in quanto il ricorrente si duole, nel ricorso, di essere stato demansionato assumendo di non aver ricevuto incarichi equivalenti a quelli svolti prima della delibera del novembre 2002.

Ritiene il giudicante che sulla base del principio del riparto dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2967 c.c., avendo la parte resistente allegato e dedotto un fatto positivo, ovvero che tali nuovi incarichi sarebbero equivalenti all'attività espletata prima del novembre 2002 era onere di parte resistente

fornire la prova di detto assunto. Orbene sulla base di un giudizio di verosimiglianza del diritto vantato, che è tipico del presente giudizio cautelare, parte resistente non ha assolto a tale onere.

Ed infatti con le delibere del 27\4\2010 il Consiglio di amministrazione della RAI, dopo aver istituito tre nuove direzioni editoriali e precisamente: Rai Premium, nella quale è confluita Rai 4 e Rai Movie, Rai Ragazzi, in cui sono confluite Rai Yoyo e Rai Gulp e Rai cinque, che gestirà l'omonimo canale; con distinta delibera è stato affidato al ricorrente Rai Premium e Rai Educazione, nella quale sono incardinati Rai Storia e Rai Scuola, quest'ultima attualmente visibile solo su piattaforma satellitare; sempre in pari data è stato attribuito al dott. Minoli "scorporandoli" da Rai Educazione, Rai Dixit e Rai L a storia siamo noi; al fine di reintegrare il budget di Rai educazione, a seguito di tale "scorporo", la Rai ha deliberato di reintegrare il budget di Rai educazione con euro 5 milioni. Tuttavia l'attribuzione di tale incarico non fa venir meno la riduzione qualitativa e quantitativa delle mansioni attribuite al ricorrente poiché: il confronto ai fini del giudizio di equivalenza, a tal fine doveva avvenire tra i dati -in termini di budget, di risorse assegnate, di mezzi a disposizione e di ore di trasmissione programmate, oltre che di share atteso, tra questi canali attribuiti in gestione e RAI 3, mentre la circostanza dell'attribuzione di tali incarichi non è accompagnata in alcun modo da alcun dato comparativo; l'unico dato riguarda il numero dei programmi messi in onda su Rai Educazione nel numero di 46 ma non vi è prova che essi siano attualmente tutti gestiti mentre una corposa componente di tale canale è stato affidato (RAI Storia) al dott. Minoli con la delibera del 27\4\2009. Quanto al Piano offerta TV 2010-2012 esso contiene piuttosto la rappresentazione di obiettivi aziendali ma non anche dati concreti se non quelli relativi alle ore di programma ma senza indicazione di alcun budget necessario a realizzarlo.

Per contro parte ricorrente, in risposta a quanto affermato nella comparsa di costituzione ha prodotto uno schema riassuntivo di comparazione tra l'offerta di RAI 3 e di Rai Educazione e premium elaborato sulla base dei dati Rai da cui emerge che sia per costi editoriali sia per costi di produzione così come per le ore prodotte, i costi di Rai 3 sono pari rispettivamente all'87% rispetto al 13% di Rai edu e premium insieme, mentre in termini di ore di ascolto Rai 3 produce il 94% di ore di ascolto nell'anno rispetto alle 151 ore di Rai edu e Rai premium.

Pertanto non vi prova che gli incarichi da ultimo attribuiti al ricorrente siano equivalenti rispetto alla direzione di Rai 3 in termini di budget assegnato, di strutture e di risorse umane affidate.

Tali osservazioni sarebbero già sufficienti a far ritenere fondato il presupposto del fumus boni iuris; per completezza, relativamente a tale presupposto, deve tuttavia essere valutato l'affermato aspetto discriminatorio.

Orbene dalla lettura degli atti di causa non può non rilevarsi come la delibera del 25\11\2009 è stata preceduta da: valutazioni fortemente critiche da parte del Presidente del Consiglio on. Berlusconi del 15\9\2009 nel corso della trasmissione "Porta Porta" e del 27\10\2009 nel corso del programma Ballarò, contro il programma stesso, espressione di "programmi di sinistra e attacca il governo."; da successive dichiarazioni provenienti da esponenti del governo indicati in atti; inoltre sono stati pubblicati numerosi articoli di commento o dispacci Ansa riguardanti la preoccupazione per la imminente revoca del ricorrente dall'incarico di direttore della Rai 3 in quanto costui sarebbe espressione di programmi - tra cui Ballarò, Che tempo che fa, Report, Parla

ORDINA

B

con me, etc..non graditi al Governo come gli articoli di Curzio Maltese del 28\8\2009 e del 15\9\2009, quello di Aldo Grasso del 5\9\2009, ma anche un comunicato Ansa dei dirigenti Rai del 28\8\2009 a sostegno del ricorrente e contro le voci insistenti circa la sua imminente sostituzione alla guida della rete; infine di analogo tenore il successivo documento dell'associazione dirigenti Rai del 14\9\2009. Sempre nell'imminenza della delibera del 25\11\2009 si colloca altresì la dichiarazione del Presidente della Commissione di vigilanza sulla Rai del 20\11\2009 che ricollega l'incertezza sulla sorte del ricorrente, quale direttore di Rai 3 con un non auspicato utilizzo del sistema dello spoil system (cfr. all.to 51 di parte ricorrente).

Tale sintetica ricostruzione evidenzia come le reiterate dichiarazioni e prese di posizione da parte di esponenti governativi mai smentite e volte ad attribuire a tali programmi connotati di faziosità politica siano idonee a condizionare le decisioni successivamente assunte dai vertici della Rai relativamente al ricorrente. Tale esplicitata preoccupazione è infatti percepita non solo all'esterno della RAI, cioè da commentatori, ma anche al suo interno, dagli stessi dipendenti, (dirigenti e sindacato) e da organi istituzionali. Conferma di tale stretto collegamento proviene dal tenore delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso direttore generale della Rai il 23\9\2009 alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'attività della RAI nel corso della quale egli ha espresso un aperto disappunto sul fatto che reti del servizio pubblico e quindi pagate dai cittadini, fanno – diversamente a suo dire da tutti gli altri paesi del mondo- trasmissioni “apoditticamente contro” (il Governo). E se è vero che il Direttore generale non delibera ma ha potere di proposta di nomina, tenuto conto delle esternazioni del Presidente del Consiglio, seguite dalle reiterate e varie dichiarazioni espresse da esponenti del governo, come detto, mai smentite, e dalla vicinanza temporale della delibera di novembre -seguita alla dichiarazione del direttore generale-, può sicuramente affermarsi, sulla base di un giudizio di verosimiglianza, la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti circa un obiettivo collegamento tra la sostituzione del ricorrente e l'aperta critica al contenuto di alcuni programmi voluti e potenziati dal medesimo. Per tale ragione la delibera di sostituzione del vertice di RAI 3, non appare dettata da reali esigenze di riorganizzazione imprenditoriale, presentando invece un chiaro connotato di motivazione discriminatoria e quindi, in quanto tale illecita, ai sensi dell'art. 15 legge n.300\1970. Ciò ancor prima ed a prescindere da ogni considerazione su quanto può desumersi dal tenore della notizia dell'intercettazione telefonica riguardante la conversazione tra Innocenzi e il dr. Masi, riportata nell'articolo del quotidiano La Repubblica del 17\3\2010 versato in atti, che riferisce sull'allontanamento del ricorrente da RAI 3, quale mezzo di *aggiustamento* della RAI, tenuto conto della inutilizzabilità, allo stato, delle intercettazioni telefoniche in giudizi diversi da quello in cui le stesse sono state raccolte e del fatto che vi sarebbero indagini in corso presso la Procura della Repubblica di Trani proprio sulla diffusione delle notizie oggetto di dette intercettazioni .

Quanto alla violazione del diritto alla libertà d'informazione e di critica del giornalista, di cui all'art. 2 legge n.69\1963 è evidente che la lesione a tale libertà costituisce un mero riflesso della intera vicenda sul ricorrente in quanto giornalista professionista, sebbene deve condividersi la notazione di parte resistente in ordine al fatto che la rete non è assimilabile ad una testata giornalistica seppure essa è composta anche da giornalisti.

Sussiste inoltre anche il danno grave ed irreparabile nel tempo occorrente a far valere il diritto del ricorrente in via ordinaria.

Innanzitutto sussiste il danno alla professionalità del ricorrente; infatti se appare condivisibile la necessità - richiamata dalla parte resistente - di ancorare il danno irreversibile al depauperamento del proprio acquisito bagaglio professionale, tale pericolo non è identificabile nelle sole materie ad elevato spessore tecnologico o scientifico, quanto piuttosto alla qualità e varietà delle mansioni svolte anche in connessione con il ruolo peculiare rivestito dal lavoratore all'interno del contesto aziendale e produttivo. Nel caso di specie deve affermarsi come le mansioni svolte dal ricorrente sino al novembre 2009 siano connotate da un elevato grado di innovazione, creatività e capacità di immaginazione insite nella attività stessa di produzione e organizzazione dei programmi televisivi, attività anch'essa connotata da rapida evoluzione tecnologica, a prescindere dal sistema di diffusione degli stessi (digitale o analogico), sicché l'allontanamento da tale attività nel tempo occorrente a far valere il proprio diritto in via ordinaria costituisce danno irreparabile; a tanto si aggiunge una innegabile componente di danno alla dignità della persona anche nell'ambiente lavorativo, insito della natura discriminatoria dell'atto, che non consente di essere risarcita per equivalente.

Va infine disattesa l'eccezione d'inammissibilità del ricorso per l'affermata incoercibilità all'obbligo di un facere infungibile, ritenendo il giudicante di dover aderire alle pronunce che consentono, in presenza di un mutamento di mansioni che non è espressione di legittimo jus variandi, di fare obbligo alla parte datrice di ripristinare la situazione quo ante, reintegrando il lavoratore nelle precedenti mansioni già svolte in precedenza ovvero adibendolo a mansioni equivalenti (cfr. Cass. n.4221 del 27/4/1999 e Cass. n.425 del 12/1/2006 richiamate anche nelle note illustrative).

Va pertanto fatto ordine alla parte resistente di adibire il ricorrente all'attività di direttore di Rai 3 con adibizione alle mansioni svolte dallo stesso prima del 25/11/2009 sino all'assegnazione di mansioni equivalenti; non sussistono per contro i presupposti per ordinare la pubblicazione del provvedimento sui giornali quotidiani a diffusione nazionale.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza.


P.Q.M.

Disattesa ogni altra istanza, fa ordine alla RAI di adibire il ricorrente all'attività lavorativa come dirigente editoriale direttore di RAI 3 con adibizione delle mansioni svolte prima del 25/11/2009 sino all'assegnazione di mansioni equivalenti;

pone a carico della parte resistente le spese di lite che liquida in complessivi euro 2000,00 compresi onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Roma, il 20/5/2010

Il Giudice Designato



Depositato in Cancelleria
Roma, il 27/05/10



ANGELIERE BX
ARTICOLO 146 C.P.C.

FA